

**Segnalazione Servizio Novità**

**140. Vendita.**

**Vizi della cosa – Assunzione dell’obbligo di eliminazione – Sorgere del corrispondente diritto – Prescrizione ordinaria – Configurabilità – Azioni *quantum minoris* e risolutoria – Permanenza della prescrizione *ex art. 1495 cod. civ.* – Sussistenza.**

Le Sezioni unite hanno stabilito, nell’interpretare l’art. 1495 cod. civ., che l’impegno del venditore all’ eliminazione dei vizi della cosa, accettato dal compratore, comporta il sorgere del corrispondente diritto, soggetto alla prescrizione decennale, mentre i diritti alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto rimangono soggetti alla prescrizione annuale, dalla norma specificamente prevista.

*(Sezioni Unite civili, sentenza n. 19702 del 13 novembre 2012, Pres. R. Preden, Est. E. Bucciante)*